



MARIO BERTELLI
NOTAIO

Allegato "A" al n. 21860/18560 di repertorio

STATUTO ASSOCIAZIONE HOPE ETS

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE HOPE ETS"

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e, pertanto, l'Associazione potrà e dovrà utilizzare tale acronimo soltanto dal momento della sua iscrizione nel predetto Registro.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Podgora civico 13, con la possibilità di aprire uffici in altre località. Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e autorizzare l'apertura di sezione staccate sia sul territorio italiano sia all'estero.

Art. 3

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui *infra* in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione si pone come scopo fondamentale la tutela dei diritti inviolabili della persona e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di cooperazione allo sviluppo. Tale obiettivo è perseguito nell'affermazione e nella condivisione di principi di cura e tutela del valore della persona umana, attraverso il servizio offerto ad ogni individuo senza distinzione di razza, credo religioso, appartenenza etnica e condizione socio economica.

L'Associazione è dunque costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

A tal fine, l'Associazione si propone di elaborare progetti a carattere pluriennale di cooperazione internazionale finalizzata al sostegno di individui e comunità che manifestano una concreta necessità di miglioramento della qualità della vita.

L'Associazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra menzionate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e, precisamente, potrà promuovere campagne di

informazione e comunicazione ed elaborare strategie di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, mirate a potenziare o creare nuovi interventi di cooperazione.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, l'Associazione potrà instaurare rapporti con altri enti che sviluppino iniziative coerenti con i suoi fini. Potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione a organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali, internazionali al fine di promuovere la realizzazione di programmi comuni ritenuti necessari per migliorare e potenziare le possibilità di realizzazione dello scopo sociale.

Allo scopo di reperire le risorse necessarie, umane e materiali, per garantire lo sviluppo sostenibile delle proprie attività, l'Associazione aderisce o promuove attività di partenariato con altre strutture locali e straniere, con organismi nazionali ed internazionali, con enti pubblici e privati aventi finalità affini, coerenti e compatibili con quelle della stessa, nonché con istituzioni accademiche che sostengono iniziative di alto valore scientifico e culturale.

In concerto con tali organismi, l'Associazione si pone al servizio dei bisogni dei propri destinatari, stabilendo un rapporto armonico, positivo e privilegiato con la comunità locale nella quale interviene, al fine di favorirne un coinvolgimento sempre più attivo ispirato ai valori di sussidiarietà, corresponsabilità e sviluppo sostenibile.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto della normativa del Terzo Settore.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 del predetto art. 8, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3-bis

L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio, lasciti e donazioni con destinazione vincolata, sopravvenienze attive utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

quote associative, rendite patrimoniali, contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private, proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Resta fermo il divieto di cui al precedente art. 3.

Art. 5

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio

precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

Art. 6

Sono Soci le persone fisiche e giuridiche e gli enti la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo, il quale ha l'obbligo di motivare tanto l'ammissione che il rifiuto e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o revoca, per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

Entrambi gli organi dovranno adeguatamente motivare le loro decisioni. Alla persona che domanda di essere ammessa nell'associazione si richiede l'impegno ad osservare lo statuto ed i regolamenti della stessa. L'eventuale attività di volontariato prestata all'interno dell'Associazione non può essere retribuita in alcun modo. Il Consiglio Direttivo si riserva di stabilire con il volontario un accordo relativo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il perseguimento degli scopi associativi.

Organi sociali

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale/Tesoriere
- il Collegio dei Revisori
- il Comitato Scientifico.

Art. 9

L'Assemblea è composta da tutti i soci e tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta gliene sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea sono sottoposti annualmente per l'approvazione: la relazione sull'andamento dell'Associazione da parte del Consiglio Direttivo;

il bilancio d'esercizio sociale.

L'Assemblea ha potere deliberativo in ordine:

alla nomina del Consiglio Direttivo;

alla nomina del Collegio dei Revisori;

ad altri argomenti posti all'ordine del giorno.-L'Assemblea è convocata in via straordinaria per le modifiche allo statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

La convocazione dell'Assemblea è fatta con comunicazione, via lettera o telefax o posta elettronica, ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci che risultino iscritti a Libro Soci e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. Nessun Socio può rappresentare più di cinque Soci.

In prima convocazione le deliberazioni sono adottate con la presenza del voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei Soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono assunte qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra i Soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la sua relazione annuale sull'esercizio di gestione.

Spetta al Consiglio Direttivo il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi prestano la propria attività gratuitamente. Almeno tre dei membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i Soci Fondatori.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, i membri provvedono ad

eleggere tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente, nonché il Tesoriere Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato con scadenza semestrale dal Presidente. Può convocarlo anche su richiesta di almeno due Consiglieri per validi motivi.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a due convocazioni consecutive sarà considerato decaduto dalla carica ed il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo stesso ha facoltà di delegare i poteri al Presidente o ad uno dei suoi membri.

Art. 11

Il Presidente dura in carica tre anni. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche ai fini processuali.

Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione dall'incarico, il Consiglio Direttivo eleggerà un nuovo Presidente entro trenta giorni. Il nuovo Presidente rimarrà in carica fino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo. Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo oltre a svolgere le funzioni di propulsore e coordinatore dell'attività dell'Associazione. In caso di sua assenza o di impedimento dichiarato, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Segretario Generale - Tesoriere

Art. 13

Il Segretario Generale esercita la direzione operativa dell'Associazione, esercitando tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché quelli di straordinaria amministrazione appositamente conferitigli dal Consiglio Direttivo, ivi compreso il potere di rappresentare l'ente di fronte ai terzi ed in giudizio, nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio Direttivo; in ogni caso, egli:

- (a) cura la promozione ed il coordinamento delle attività dell'Associazione;
- (b) cura la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo dell'Associazione;
- (c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- (d) esercita nell'ambito dei programmi e dei progetti deliberati dal Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria amministrazione;
- (e) predispone la bozza di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- (f) provvede all'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Direttivo e all'acquisto di

materiali di consumo;

(g) provvede al conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso;

(h) è preposto agli uffici dell'Associazione, sceglie le persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e risolve i rapporti di lavoro; garantisce e coordina il funzionamento degli uffici e ne dirige il personale;

(i) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo, qualora non fosse stato scelto tra i Consiglieri.

Il Segretario Generale dura in carica per tre anni ed è rinnovabile, egli decade contestualmente al Consiglio Direttivo.

Art. 14

L'Assemblea ha facoltà di nominare due Revisori dei Conti eletti nel proprio seno. Essi durano in carica tre anni e controllano la contabilità e i bilanci dell'Associazione e la corrispondenza delle delibere del Consiglio Direttivo agli scopi sociali.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 15

Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo che dovrà designare persone di comprovata competenza professionale nei settori in cui l'associazione è attiva.

I componenti del Comitato Scientifico prestano la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico può esprimere pareri sulle proposte sottopostegli dal Consiglio Direttivo fornendo allo stesso indicazioni utili al miglior perseguimento degli scopi statuari.

Scioglimento

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Controversie e varie

Art. 17

Tutte le controversie sociali tra Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in via preliminare, alla competenza di tre Probiviri nominati ad hoc dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 18

Per tutto quanto non espressamente disposto dall'atto costitutivo e dallo statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

F.to Paolo GRECCHI

F.to Mario BERTELLI